

## Dati informativi concernenti la legge regionale 28 maggio 2020, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### 1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente due proposte di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
  - progetto di legge n. 178: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Villanova, Riccardo Barbisan, Rizzotto, Fiozzi, Michieletto, Possamai, Calzavara, Montagnoli, Finco, Semenzato, Gidoni, Brescacin, Sandonà, Gerolimetto, Boron e Valdegamberi relativa a “Norme a sostegno della natalità e della cura dei minori”;
  - progetto di legge n. 458: disegno di legge relativo a “Interventi a sostegno delle famiglie e della natalità” (deliberazione della Giunta regionale n. 14/DDL del 6 agosto 2019);
  - progetto di legge n. 472: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Sinigaglia, Fracasso, Azzalin, Bigon, Pigozzo, Salemi, Zanoni, Zottis e Ferrari relativa a “Politiche per le famiglie e la natalità”;
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 6 febbraio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno Pigozzo, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 maggio 2020, n. 21.

### 2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la popolazione del Veneto ammonta a 4.905.037, con un decremento delle nascite pari al 3,4% rispetto al 2016 (dato Sistar Veneto, 2017).

In base al rapporto di ricerca “Le politiche familiari della Regione del Veneto” (di cui alla “Convenzione di reciproco interesse per lo svolgimento di attività di analisi e valutazione delle politiche in materia di famiglia” tra l’Osservatorio della Spesa e delle Politiche Pubbliche del Consiglio regionale del Veneto e il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università degli Studi di Verona, Convenzione del 12/02/2015), in estrema sintesi, le caratteristiche socio-demografiche della popolazione residente oggi in Veneto possono essere così riassunte:

- famiglie sempre più ridotte nel numero medio di componenti (2,39 nel 2013);
- calo dei matrimoni, che vengono celebrati in età sempre più avanzata;
- aumento di separazioni e divorzi;
- aumento delle persone che vivono da sole (single), in particolare nella fascia over 65 anni;
- presenza consolidata e stabile di cittadini stranieri e dei loro nuclei familiari;
- diversi tassi di fecondità tra donne italiane (1,26 nel 2013) e donne straniere (2,13 nel 2013);
- aumento consistente della popolazione straniera nella fascia di età 0-5 anni (+31.675 nel 2013 rispetto al 2003), con valori più marcati nella fascia di età 3-5 anni (+17.080);
- diminuzione della popolazione italiana nella fascia di età 0-5 anni (-11.083 nel 2013 rispetto al 2003), con valori più marcati nella fascia di età 0-2 anni (-9.213 nel 2013 rispetto al 2003).

Inoltre, il rapporto descrive le principali tendenze della popolazione residente nel territorio regionale Veneto:

- il progressivo invecchiamento della popolazione per l’allungamento della vita media ma anche per il restringimento delle classi giovanili;
- la riduzione del tasso di fecondità (nel 2013, 1,42);
- la trasformazione e la semplificazione delle strutture familiari.

Secondo i dati ISTAT diffusi nel 2017, le famiglie in Veneto, nel 2016, erano 2.069.049, di cui 6.001 in situazioni di bisogno e beneficiarie di contributi regionali (2,9% del totale, corrispondenti alle famiglie monoparentali, alle famiglie numerose e con parti trigemellari, alle famiglie con i minori orfani di un solo genitore nonché alle famiglie in altre situazioni di bisogno).

Con riferimento al tema della povertà, la Fondazione Brodolini di Roma offre una chiave di lettura di quanto si è verificato nel territorio regionale negli ultimi anni: “Tra il 2008 e il 2014, il reddito familiare subisce, infatti, una variazione pari a 2,7%; diminuzione che, comunque, risulta molto contenuta dal momento che si ha un 5,6% nel Nord-est e un 11,2% nell’intero Paese. La caduta del reddito ha comportato, inevitabilmente, una contrazione del 2,3% dei consumi delle famiglie venete, anche in questo caso minore di quella che si manifesta tanto nell’area nord-orientale (4,5%) quanto in tutto il territorio nazionale (11,7%). Da notare come la variazione dei consumi sia stata leggermente meno consistente di quella relativa ai redditi e ciò fa supporre che in Veneto, per fronteggiare gli effetti negativi della crisi e mantenere adeguati livelli di consumo, le famiglie abbiano dovuto far ricorso ai propri risparmi e in qualche caso anche all’indebitamento” (fonte: “Povertà ed inclusione sociale in Italia: sfide e cambiamenti all’inizio della nuova programmazione dei fondi strutturali” I quaderni della Fondazione G. Brodolini, 2016 in “ALLEGATO A DGR nr. 1143 del 31 luglio 2018” della Giunta regionale del Veneto).

Tenuto conto del contesto rappresentato, appare necessario operare per perseguire i seguenti obiettivi (art. 2):

- a) valorizzazione delle funzioni sociali della famiglia, fondata su relazioni di reciprocità, di responsabilità, di effettiva parità tra uomo e donna e di solidarietà tra i componenti;
- b) riconoscimento e sostegno delle funzioni svolte dalla famiglia, in quanto unità di servizi primari, luogo di rilevazione e di sintesi dei bisogni e riferimento essenziale dei servizi pubblici e privati;
- c) promozione della formazione di nuovi nuclei familiari e tutela dei componenti;
- d) riconoscimento dell’alto valore della maternità e paternità coscienti e responsabili, favorendo la tutela delle funzioni genitoriali e della libertà educativa, anche in riferimento ai nuovi mezzi di informazione e comunicazione sociale;
- e) rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono le nuove nascite e la vita della famiglia, prevenendo situazioni di particolare disagio, povertà o esclusione sociale, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti a separazione o divorzio, perseguendo una inclusione attiva volta al superamento delle varie situazioni di disagio;
- f) tutela e promozione della vita fin dal concepimento e in tutte le sue fasi, offrendo, alle famiglie e in particolare ai genitori, sostegni economici, servizi e un contesto socioculturale idoneo per consentire di non ridimensionare il progetto di vita familiare e realizzando e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere le difficoltà economiche, sociali e relazionali che possano indurre all’interruzione di gravidanza, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti non istituzionali;
- g) agevolare la famiglia nell’opera di educazione dei figli e nella formazione della loro personalità in tutti i suoi aspetti psicologici, sociali, relazionali e culturali;
- h) promozione di una cultura dell’infanzia, riconoscendo e sostenendo la funzione di genitore nel rispetto dei diritti del bambino e promuovendo e favorendo un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia, al fine di sostenere la centralità della famiglia nel suo ruolo genitoriale;
- i) promuovere e favorire azioni di accompagnamento alla solidarietà tra generazioni e alla relazionalità e ai percorsi di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani;
- j) promozione e sostegno della genitorialità in tutte le sue forme;
- k) riconoscimento del valore sociale delle reti di famiglie e dell’associazionismo familiare, favorendo e sostenendo la creazione di reti di buon vicinato, di solidarietà e di mutuo aiuto tra famiglie nonché di forme di autorganizzazione e di imprenditorialità, al fine di integrare i compiti familiari nell’educazione e cura dei bambini, degli adolescenti, degli anziani, dei disabili;
- l) incentivare, attraverso le alleanze per la famiglia, un territorio regionale per la famiglia e attuare, anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati, azioni di promozione della cultura della famiglia, intesa come valore e come possibilità di un welfare generativo e di comunità;
- m) riconoscere il valore sociale del lavoro domestico e di cura in quanto essenziale per lo sviluppo della famiglia e della società;
- n) promuovere e favorire iniziative volte a consentire alle persone, prive di autonomia fisica o psichica, di continuare a vivere nel proprio domicilio o nel nucleo familiare di appartenenza;
- o) promuovere nel territorio sportelli informativi capaci di essere dei punti di riferimento per i vari bisogni delle famiglie;
- p) promuovere e favorire un turismo a misura di famiglia, proponendo modalità, servizi, tariffe e quant’altro possa dire che il Veneto è una Regione dove la famiglia è di casa;
- q) promuovere il coinvolgimento delle organizzazioni sia lucrative che non lucrative secondo logiche territoriali, per orientare risorse, servizi e interventi verso i bisogni e il benessere delle famiglie;
- r) promuovere anche con gli altri soggetti pubblici e privati interessati la formazione e l’aggiornamento di amministratori, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale sulle politiche familiari e temi correlati;
- s) sviluppare e favorire iniziative di ricerca, di monitoraggio continuo della situazione delle famiglie nella Regione, dei servizi erogati dai diversi attori nonché la verifica dell’impatto di politiche familiari nel territorio.

Per realizzare gli obiettivi, nel disegno di legge, fra l’altro:

- è previsto il “programma triennale degli interventi”, che contiene (art. 3):
  - gli obiettivi generali da perseguire;
  - le modalità, le forme di azione e le priorità da attuare nel triennio di riferimento;
  - le strutture regionali coinvolte in tale programma;
  - l’ammontare complessivo delle risorse destinate nel triennio e la ripartizione tra i vari interventi;
- (art. 4) è prevista la “cabina di regia per la famiglia”, per la verifica e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi previsti dal “programma triennale degli interventi”; della “cabina” fanno parte:

- l'assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;
- gli assessori regionali competenti per le materie previste dal piano o loro delegati;
- il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, o un suo delegato;
- due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) Veneto;
- due direttori dei servizi socio sanitari delle Aziende ULSS;
- cinque rappresentanti degli organismi di rappresentanza delle famiglie del territorio regionale, individuati a cura della struttura regionale competente in materia di servizi sociali;
- il nascituro è riconosciuto quale destinatario di tutti i benefici previsti dalle leggi regionali e attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero di figli;
- è istituito un assegno prenatale al fine di fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino e viene sostenuto il potenziamento e la riqualificazione dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia (art. 6);
- viene intrapreso il progetto denominato Nidi Gratis per l'azzeramento della retta di frequenza dei servizi socio-educativi destinati alla prima infanzia;
- vengono individuate apposite premialità nei bandi per l'assegnazione di contributi a favore di progetti per la conciliazione degli orari dei servizi educativi per la prima infanzia del territorio con le esigenze degli utenti dei medesimi servizi, presentati dai comuni e o dalle loro aggregazioni (art. 8);
- viene istituito un fondo a favore dei comuni che attivano progetti verso le famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di entrambi i genitori (art. 9);
- viene istituito un fondo per l'accesso al credito, finalizzato ai bisogni primari delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati al fine di agevolare l'autonomia finanziaria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica (art. 10);
- viene previsto il potenziamento delle funzioni di assistenza e di mediazione familiare presso i consultori familiari (art. 11);
- viene previsto un fondo a favore dei Comuni, in forma singola o associata, che attivano progetti verso le famiglie con parti tri-gemellari e famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro (art. 12);
- vengono previsti contributi agli enti locali per le famiglie in difficoltà economiche e le famiglie numerose che avviano percorsi sportivi a favore dei figli all'interno delle associazioni e società sportive (art. 13);
- viene garantito il diritto alla bigenitorialità dei figli minori (art. 14);
- viene prevista la priorità di accesso agli interventi di natura economica sulla base del reddito ISEE (art. 15);
- vengono previsti protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto, diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati (art. 16);
- si sostiene la valorizzazione dell'associazionismo familiare (art. 17) anche mediante l'istituzione dell'elenco regionale degli organi di rappresentanza delle famiglie (art. 18);
- viene prevista una certificazione di riconoscimento familiare, alla quale aderiscono volontariamente le organizzazioni pubbliche e private che intendono adottare standard di qualità familiare dei servizi erogati o implementare i processi gestionali, per accrescere il benessere familiare territoriale (art. 19);
- vengono previsti gli sportelli per la famiglia, che assicurano attività di supporto per agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali in materia di politiche familiari e di accesso ai servizi rivolti ai nuclei familiari (art. 20);
- vengono promosse le alleanze territoriali per la famiglia, reti territoriali che promuovono nelle comunità locali iniziative di politiche attente ai bisogni delle famiglie (art. 21);
- viene prevista la Valutazione d'impatto familiare, per orientare le strategie complessive di governo a sostegno della famiglia, in considerazione della sua valenza sociale ed economica, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità, in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio (art. 22).

La clausola valutativa è prevista all'art. 23.

L'art. 24 prevede una norma transitoria per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'art. 25 dispone le abrogazioni.

La norma finanziaria (art. 26), inizialmente quantificata in euro 4.500.000 per l'esercizio 2019, è stata riformulata, sulla base delle nuove disponibilità di bilancio, come indicata nel parere espresso dalla Prima Commissione consiliare, portando lo stanziamento complessivo a 9.980.000 euro, per garantire una più ampia ed efficace realizzazione delle finalità ed azioni previste dal presente progetto di legge.

Sono state svolte le audizioni in data 23 ottobre 2019, relativamente al solo PDL n. 458.

La scheda di inquadramento normativo, dei testi abbinati, è stata predisposta in data 14 novembre 2019.

La scheda di analisi economico finanziaria, dei testi abbinati, è pervenuta in data 5 febbraio 2020.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali, dei testi abbinati, sono pervenute in data 5 febbraio 2020.

La Prima Commissione ha espresso parere favorevole in data 5 febbraio 2020.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 6 febbraio 2020 ha licenziato, a maggioranza, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il presidente Boron, i consiglieri, Brescacin, (Zaia Presidente), Barbisan R., Finco e Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barbisan F. (Gruppo Misto), Barison (Veneti Uniti), Ferrari (Civica per il Veneto).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Bigon, Pigozzo e Sinigaglia (Partito Democratico), Bartelle (Gruppo Misto - Veneto 2020 - Italia in Comune).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere Bruno Pigozzo, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel condividere le finalità delle proposte legislative aventi per oggetto le politiche per le famiglie, nel corso dell’esame in commissione abbiamo contribuito con spirito costruttivo ad integrare ed affinare il testo sintesi dei tre progetti presentati dalla Giunta e dai colleghi di maggioranza e di minoranza. A questo proposito mi corre l’obbligo di citare e ringraziare il collega Claudio Sinigaglia che oggi non può partecipare alla discussione.

Siamo convinti che con la presente proposta sottoposta oggi all’esame dell’aula, abbiamo l’opportunità di imprimere una svolta decisiva alle politiche familiari regionali, attraverso tre elementi essenziali. In primo luogo individuando la famiglia come soggetto sociale titolare di diritti/doveri; in secondo luogo definendo i criteri specifici e distintivi delle politiche familiari, differenziandole da altri tipi di politiche (contro la povertà, contro l’esclusione sociale, per l’equilibrio demografico, ecc.); infine rivedendo i rapporti tra la famiglia e il sistema dei servizi sociali in modo che la solidarietà sociale possa poggiare su quella familiare, possa avere cioè una “base familiare”.

Siamo altresì convinti che sia necessario superare una impostazione delle politiche familiari prevalentemente di tipo assistenziale, che è fortemente orientata al sostegno dei singoli componenti la famiglia nei loro problemi di cura e che risponde in modo settoriale alle loro condizioni di bisogno nell’arco dell’intero ciclo di vita, dall’infanzia alla terza età. Così facendo la famiglia, purtroppo, è vista solo come soggetto passivo sul quale gravano le responsabilità e le attività di cura, ma non le è riconosciuto in modo completo un valore sociale, positivamente ricompensato dalla comunità.

Come Regione dobbiamo invece guardare alla famiglia con un diverso approccio. Dobbiamo attribuire alla famiglia lo status di soggetto sociale che coopera nelle scelte di politica sociale e in queste esercita la propria libertà e si assume le proprie responsabilità, in quanto soggetto titolare di un complesso di diritti e doveri, di cittadinanza propria. La famiglia deve essere considerata, pensata e trattata come risorsa, non tanto come vincolo, e riconosciuta come soggetto potenzialmente attivo, che può far fronte alla propria condizione di bisogno proprio attraverso la valorizzazione delle relazioni familiari e la reticolarità delle relazioni di aiuto, di servizio, di intervento coordinato tra sistema pubblico e sistema del privato sociale.

Finora i finanziamenti regionali destinati ai servizi e interventi a sostegno della famiglia sono stati distribuiti, in modo poco omogeneo, sostanzialmente in tre macro aree: la quota predominante viene destinata ai servizi educativi della prima infanzia, per favorirne l’accesso e per abbassare il costo delle rette; una quota minore va alle attività a favore delle famiglie e delle responsabilità genitoriali, laddove i comuni hanno attivato alleanze territoriali; altre risorse vanno a favore dei nuclei monoparentali e famiglie con orfani.

Se davvero vogliamo favorire la natalità in Veneto, riteniamo che tutto ciò non sia sufficiente. Occorre invece innalzare il numero dei posti negli asili nido: attualmente siamo ancora fermi al 21% mentre l’obiettivo europeo è il 33%. Per questo abbiamo presentato alcuni emendamenti che intendono spingere la Regione in questa direzione concreta. Essi riguardano misure specifiche in merito alle politiche della casa, alle politiche fiscali e tariffarie applicando il “Fattore Famiglia” per i servizi sanitari e della mobilità, l’istituzione della Family Card. Occorre quindi fare più investimenti in questo versante.

Uno dei punti fondamentali delle nostre proposte di emendamento è l’attivazione della Consulta regionale per la famiglia. Lo riteniamo un aspetto dirimente, nell’ottica della sussidiarietà orizzontale e verticale, per attribuire alla famiglia uno specifico riconoscimento a livello regionale. Per questo proponiamo l’abolizione della delega esclusiva alla Giunta (articolo 3) per la formulazione del piano triennale degli interventi, coinvolgendo invece in questo compito anche la Consulta per la famiglia, attraverso una programmazione partecipata, attiva e responsabile, nell’arco temporale della legislatura.

Un’altra proposta operativa è il sostegno e lo sviluppo dei Centri per le Famiglie, ossia quelle agenzie comunali che propongono servizi informativi e di orientamento per le famiglie con bambini e interventi di supporto alla genitorialità. Dall’analisi delle informazioni raccolte, è emerso infatti che tali Centri sono già attivi in diversi comuni della Regione, con il compito di supportare le seguenti azioni: le informazioni sui servizi, le risorse e le opportunità, istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero) che il territorio offre a bambini e famiglie; servizi e iniziative di supporto ai genitori, anche attraverso la realizzazione di gruppi, corsi e incontri con esperti, servizi di consulenza e sostegno mirati ai diversi problemi delle famiglie; servizi di mediazione familiare a favore di coppie di genitori in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell’interesse dei figli; forme innovative di aiuto economico alle famiglie, come i prestiti sull’onore per genitori in temporanea difficoltà economica e progetti di conciliazione per i genitori che lavorano e che desiderano stare più tempo accanto ai propri bambini; iniziative di promozione del volontariato familiare, dell’affido e dell’adozione, in collaborazione con le associazioni impegnate a creare una reale cultura dell’accoglienza nelle città; partecipazione a progetti che promuovono maggiori rapporti e solidarietà tra le generazioni ed esperienze di auto-mutuo aiuto; gestione, in collaborazione con i servizi comunali per la prima infanzia, di Centri per bambini e genitori finalizzati all’aggregazione dei genitori, alla socializzazione delle famiglie e all’educazione dei bambini. Tutto ciò avviene con il coinvolgimento attivo delle associazioni, delle famiglie, del privato sociale in grado di sviluppare una significativa rete di Relazioni che potenzia la comunità locale.

Concludo ribadendo la volontà di apportare ulteriori contributi migliorativi al testo di legge, per definire insieme, già ora, con più chiarezza e determinazione, ciò che la Regione vuole raggiungere con le politiche per la famiglia, anche in relazione alle spese di investimento che il bilancio annualmente metterà a disposizione. Eviteremo così di rimanere a livello di principi e buoni propositi con il rischio che poi rimangano irrealizzati.

Confido nella disponibilità di tutti a questo confronto e vi ringrazio per l'attenzione.”.

### **3. Note agli articoli**

#### ***Nota all'articolo 8***

- Il testo dell'art. 3 della legge 104/1992 è il seguente:

“Art. 3 (Soggetti aventi diritto)

1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.”.

### **4. Struttura di riferimento**

Direzione servizi sociali